Luogo/data

Da inviare a mezzo pec o raccomandata a/r

Spettabile

Alla cortese attenzione del legale rappresentante pro tempore

**OGGETTO: [Scrivere Nome e cognome del lavoratore/Denominazione azienda]\_\_\_**

**DIFFIDA**

Il/la Sottoscritto/a

c.f.

nato/a a ( ) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ ,

residente a ( ) CAP

in n° \_\_\_\_\_

formulo/a la presente per significare quanto segue.

**Premesso che:**

1. In data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, veniva diramata una circolare interna a mezzo della quale è stato imposto il divieto di accesso all’interno delle mense aziendali ai lavoratori sprovvisti di green pass;
2. Le circolari interne non hanno alcun valore giuridico, non essendo neanche annoverate all’interno della gerarchia delle fonti del diritto italiano;
3. Il decreto legge n. 105/2021 che ha istituito l’obbligo di green pass per l’accesso a vari esercizi commerciali, fra cui quelli che abbiano licenza di ristorazione, non annovera le mense fra le attività per il cui accesso è necessario il possesso della certificazione verde;
4. Una circolare interna, come sopra detto, non ha valore giuridico e non può derogare alle disposizioni di un decreto legge, che è un atto amministrativo di secondo grado;
5. Ad ogni modo, pur volendo aderire ad un’interpretazione estensiva del *genus* della categoria degli esercizi di ristorazione, le mense non possono comunque essere assimilate alle attività di ristorazione;
6. Da un punto di vista formale, la differenza fra le due attività è da rinvenire nel cosiddetto **codice ATECO.**
7. Il codice ATECO è un codice alfanumerico che identifica una precisa attività economica.
8. Questo viene attribuito a ciascuna impresa dalla Camera di Commercio territorialmente competente al momento dell’iscrizione al Registro delle Imprese.
9. Ogni codice, pertanto, corrisponde ad una specifica e diversa attività d’impresa.
10. L’attività di “*ristorante con somministrazione*” corrisponde al codice ATECO 56.10.11, mentre l’attività di “*mensa*” corrisponde al codice ATECO 56.29.10.
11. Da un punto di vista concreto, il dato normativo di partenza per stabilire la differenza fra i suddetti esercizi è certamente da rinvenire all’art. 51 co. 2, lett. c), T.U.I.R. (d.P.R. 917/1986) il quale, pur occupandosi della questione “pasto del dipendente” ai soli fini di determinare il reddito da sottoporre ad imposta, ci consegna alcuni dati utili, ai quali ancorare un ragionamento;
12. La citata disposizione offre una possibile definizione del concetto di “mensa aziendale”, stabilendo che non concorrono a formare reddito imponibile: *“le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi”.*
13. Per cui possiamo considerare **MENSA AZIENDALE quel luogo organizzato direttamente dal datore di lavoro oppure gestito da terzi ove viene somministrato il vitto ai lavoratori, mentre** il **RISTORANTE** si occupa di **somministrare alimenti e bevande indistintamente a tutti**. Non solo ai lavoratori. La principale differenza tra MENSA e RISTORANTE consiste, dunque, nel fatto che la prima (Mensa – Cod. 56.29.10) fornisce il vitto ad una determinata categoria di soggetti (nel nostro caso, i lavoratori), mentre il secondo (Ristorante – Cod. 56.10.11) a chiunque sia disposto a pagare il corrispettivo richiesto.
14. Altro dato normativo da considerare sono le **Circolari del Ministero delle Finanze n. 326 del 23.12.1997** e **n. 188 E del 16.7.1988.**
15. Le circolari commentavano l’allora art. 48 co. 2, lett. c), T.U.I.R. (d.P.R. 917/1986), cioè l’attuale art. 51, comma 2 lett. c) T.U.I.R., il quale era stato da poco riscritto nel senso di includere nel concetto di **mensa aziendale** non solo le *somministrazioni di vitto in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro* ma includendo in tale categoria anche le somministrazioni di vitto in mense che siano ***gestite da terzi****”.*
16. Il Ministero delle Finanze, nella richiamata Circolare 326/97, a tal proposito, scrive “tenuto conto della nuova formulazione della norma, è opportuno precisare che tra le prestazioni di vitto e le somministrazioni in mense aziendali, anche gestite da terzi, **sono comprese le convenzioni con i ristoranti…**”
17. La successiva Circolare n. 188 E del 16.7.1988 ribadisce espressamente tale estensione, seppur chiarendo che la novella impedisce di identificare i ristoranti convenzionati quali mense aziendali con effetto retroattivo. La nuova interpretazione estensiva, quindi, opera solo dal 1° gennaio 1998 in avanti.
18. Infine, anche Agenzia Entrate, con la **Risoluzione n. 63 del 17.5.2005** sposa e condivide tale teoria, giungendo addirittura ad estendere ad ogni bar e ristorante che sia munito di una specifica convenzione con i datori di lavoro la qualifica di mensa aziendale. E ciò anche nel caso in cui non sia il datore di lavoro a pagare direttamente i pasti consumati dai dipendenti, ma siano direttamente i lavoratori a pagare mediante l’utilizzo di ticket elettronici
19. A prescindere dalle considerazioni sinora svolte, detta disposizione interna è assolutamente contraria alle norme costituzionali nonché alle leggi europee, in quanto la normativa in essa contenuta viola palesemente i diritti umani dei cittadini.
20. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea all’art. 3 dispone: *“Ogni individuo ha* ***diritto alla propria integrità fisica*** *e psichica.* ***Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata****, secondo le modalità definite dalla legge.”*
21. Il **Regolamento CE 953/2021** concernente il c.d. “green pass” stabilisce che *“È necessario* ***evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che*** *non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o* ***hanno scelto di non essere vaccinate****. (…) Inoltre,* ***il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati****.”*
22. Le norme europee prevalgono su quelle nazionali. Infatti, l’art. 9 del decreto-legge 52/2021, che introduce il “green pass” prevede espressamente l’applicabilità delle norme italiane solo se compatibili con il Regolamento CE 953/2021. **Pertanto, il “green pass” è FACOLTATIVO.**
23. Il **Consiglio d’Europa** con la **risoluzione n. 2631 del 27 gennaio 2021** ha disposto: *“L’assemblea invita gli stati membri e l’Unione Europea ad assicurare: - che* ***i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria*** *e che nessuno può essere sottoposto ad una pressione politica, sociale o di altro genere affinché si vaccini se non desidera di farlo; - che* ***nessuno sia discriminato*** *per non essere stato vaccinato a causa di possibili pericoli per la salute o* ***perché non vuole farsi vaccinare****.”*
24. La Costituzione italiana vieta la discriminazione. Infatti, l’art. 3 dispone: *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,* ***senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali****.”* Di contro, le norme sul green pass obbligatorio per l’accesso ai ristoranti e ad altre attività discriminano tra cittadini in considerazione delle loro condizioni personali sanitarie.
25. La discriminazione è vietata, inoltre, dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: *“****È vietata qualsiasi forma di discriminazione*** *fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale,* ***le caratteristiche genetiche****, la lingua, la religione o* ***le convinzioni personali****, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.”*
26. La CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) vieta anch’essa la discriminazione all’art. 14: *“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato* ***senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere****, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.”*
27. Anche la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo vieta ogni discriminazione all’art. 2: *“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione,* ***senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione****.”*
28. Pertanto, chiunque impedisca l’ingresso in mensa a chi non sia provvisto del “green pass” sta commettendo il reato di **violenza privata** (**art. 610 c.p.**): *“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.”*

*\*\*\**

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente **VI INTIMO E DIFFIDO** a consentirmi il regolare accesso presso le mense aziendali, avvertendoVi che, in caso di impedimento, agirò ai sensi di legge per il risarcimento del danno a me cagionato in ogni sede, civile e penale, con la responsabilità dell’azienda in quanto persona giuridica e dei suoi responsabili a titolo personale.

Distinti saluti.

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_